

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA DELLE FRAZIONI E DEL CAPOLUOGO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/04/2025

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento	pag.	1
Art. 2	Composizione e durata	pag.	1
Art. 3	Nomina	pag.	1
Art. 4	Funzionamento	pag.	2
Art. 5	Finalità e competenze	pag.	2
Art. 6	Norma transitoria	pag.	2

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. L'Amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità locale, istituisce la Consulta delle Frazioni e del Capoluogo, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal presente regolamento in conformità all'art.39 dello statuto comunale.
2. La Consulta delle Frazioni e del Capoluogo è un organismo di partecipazione della popolazione con funzione consultiva e propositiva che opera su base volontaria e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Composizione e durata

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e l'Amministratore con delega ai rapporti con le frazioni sono componenti di diritto della Consulta delle Frazioni e del Capoluogo.
2. Oltre ai componenti di diritto indicati al comma 1, la Consulta si compone di 1 rappresentante per ognuna delle Frazioni indicate nell'art.5 del vigente statuto comunale e 5 rappresentanti per il Capoluogo.
3. Per la trattazione di questioni afferenti nuclei abitativi circoscritti rispetto alle Frazioni indicate all'art.5 del vigente statuto comunale, il Sindaco può nominare come componente della Consulta e/o invitare a partecipare ai lavori della Consulta un rappresentante di ciascun nucleo abitativo.
4. Il Sindaco e l'Amministratore con delega ai rapporti con le frazioni possono delegare altro componente della Giunta o del Consiglio comunale a partecipare alla seduta.
5. La Consulta dura in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la Consulta decade dal giorno del decreto di scioglimento.

Art. 3 - Nomina

1. Entro 90 (novanta) giorni dal proprio insediamento il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Consulta delle Frazioni e del Capoluogo tra i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - Aver compiuto il 18° anno di età alla data di nomina;
 - Essere residente nel territorio della Frazione, del nucleo abitativo o del Capoluogo da rappresentare;
 - Non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, di cui al capo II Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000;
2. Non possono essere nominati componenti della Consulta:
 - i consiglieri e gli assessori del Comune, fatta eccezione per i componenti di diritto indicati nell'articolo 2;
 - coloro che esercitano funzioni di rappresentanza del Comune presso enti e istituzioni esterne.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Consulta secondo un criterio di preferenza per coloro

che rappresentano e/o appartengono ad un'associazione o comitato operante per fini sociali e/o culturali, non lucrativi, sul territorio di Terranuova Bracciolini.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di un componente della Consulta, il Sindaco provvede alla surroga entro 90 giorni dalla decadenza.
5. In caso di trasferimento della propria residenza in altro Comune o in altra Frazione/nucleo abitativo ed in caso di tre assenze consecutive ingiustificate, il componente della Consulta viene dichiarato decaduto dalla stessa Consulta e viene surrogato con le stesse modalità indicate al precedente comma.

Art. 4 – Funzionamento

1. Il Sindaco presiede la Consulta e ne dirige i lavori.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante della Consulta sono svolte da un componente della stessa o da un dipendente comunale designato dal Sindaco.
3. I componenti della Consulta esercitano le proprie funzioni gratuitamente, nell'interesse esclusivo della comunità cittadina.
4. Le sedute della Consulta sono convocate dal Sindaco con preavviso, di norma, di tre giorni dalla data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della seduta e l'ordine del giorno dei lavori previsti. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai componenti all'atto della nomina.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.
6. Le sedute della Consulta sono pubbliche e si svolgono in locali idonei presso la sede comunale.
7. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario della Consulta, un verbale in forma scritta. Il verbale, sottoscritto dal segretario, da chi presiede la seduta e da coloro che vi partecipano, viene conservato agli atti dell'Ufficio di Segreteria comunale.
8. Possono essere invitati a presenziare ai lavori gli assessori comunali in base alle materie trattate e alle problematiche di volta in volta affrontate e i capigruppo consiliari o loro delegati.

Art. 5 - Finalità e competenze

1. La Consulta delle Frazioni e del Capoluogo persegue, attraverso funzioni consultive e propositive, la partecipazione della cittadinanza alla vita della comunità.
2. Spetta alla Consulta delle Frazioni e del Capoluogo:
 - a) Promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle problematiche e alle esigenze territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
 - b) Favorire l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
 - c) Concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento e confronto con l'Amministrazione comunale;
 - d) Sostenere e valorizzare, in collaborazione con l'Amministrazione comunale,

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.

3. La Consulta delle Frazioni e del Capoluogo può:

- Formulare all'Amministrazione comunale proposte e progetti finalizzati allo sviluppo delle Frazioni e del Capoluogo;
- Esprimere pareri, su richiesta dell'Amministrazione comunale, sulle diverse tematiche che riguardano il territorio di riferimento;
- Promuovere incontri e dibattiti pubblici nelle Frazioni e nel Capoluogo per approfondire e discutere le questioni più rilevanti.

4. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio alla Consulta di documenti amministrativi per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

5. Copia dei pareri e delle proposte formulate dalla Consulta deve essere conservata agli atti dell'Ufficio di segreteria comunale.

Art. 6 – Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il termine di novanta (90) giorni di cui all'art. 3 comma 1 è da intendersi dalla data di approvazione del presente regolamento.